

Rep. N° 1922

CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE
STRUTTURE DELL'UNIVERSITA' DI TRIESTE SUL TERRITORIO DI

GORIZIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1988 (Millenovecentoottantaotto) il mese di dicembre il giorno 9 (nove) in una sala del Palazzo Municipale di Gorizia, davanti a me, dott. Luciano Quercigh, nato a Napoli il 24.6.1936, domiciliato per la mia carica in Trieste, p.le Europa n. 1, delegato quale Ufficiale Rogante alla stipulazione degli atti e contratti nell'interesse della predetta Università, a norma dell'art. 129 del vigente Regolamento Generale Universitario, approvato con R.D. 6.4.1924 n. 674, come da D.R. n. 301/AG del 24.8.1979, alla presenza dei signori:

- Sig. ma FANNA Franca nata a Trieste il 12 giugno 1946, residente a Trieste in Via Piramo n. 13 - funzionario dell'Università;
- Sig. RESSI Fulvio nato a Trieste il 07 luglio 1952, residente a Trieste in Via D'Azeplio n. 22 - funzionario Regione Friuli-V.G.

Intervenuti quali testimoni aventi i requisiti di legge,

come mi confermano, si sono personalmente costituiti:

- 1) il prof. Paolo Fusaroli, nato a Ferrara il 07.05.1933, Rettore pro-tempore dell'Università degli Studi di Trieste (di seguito indicata come: "Università"), domiciliato per la



Dr. Luciano Quercigh
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
Luciano Quercigh





sua carica presso l'Università, p.le Europa n.1, Trieste
(C.F. n. 80013890324), debitamente autorizzato alla
stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio
Amministrazione nell'adunanza del 28.11.1988 (All. A);
2) il Sen. Michele Martina nato a Gorizia il 09.10.1926,
quale dichiara di intervenire al presente atto e di agire in
qualità di Presidente pro-tempore in rappresentanza del
"Consorzio per la promozione e lo sviluppo degli
insegnamenti universitari, di Scuole speciali e di attività
scientifiche e di ricerca nella provincia di Gorizia" (di
seguito indicato come: "Consorzio"), approvato con decreto
del Prefetto della Provincia di Gorizia prot. 6122/I^o del
29.07.1987, domiciliato per la sua carica in Gorizia, corso
Italia n. 55 (C.F. n. 91004110317) espressamente autorizzato
alla stipulazione della presente Convenzione con delibera
dell'Assemblea Consorziale in data 19.07.1988 (All. B);
comparenti della cui identità personale io sono certo;

P R E M E S S O

che entrambi gli Enti sottoscrittori hanno interesse
a promuovere e svolgere una funzione di raccordo tra il
mondo della cultura, della didattica, della ricerca e quello
del lavoro;

che il Consorzio sopraindicato ha ravvisato
l'opportunità di favorire a Gorizia la creazione di un polo
universitario;

Registrato a Trieste il 21/12/1988 al n° 4084
Serie 1/A-Esatta L 50000
(Line) *Cinquantavalle*
IL DIRETTORE DI P. O. L. M. E. T. V. G. A. T.
(Dott. Carmelo Grignani)

All.	50000
Reg.	50000
Cal.	
M. S.	
Tot.	50000

che l'Università degli Studi di Trieste, a seguito della Legge 29.01.1986, n. 26, art. 10, II comma, ha adottato per le istituzioni, nella provincia di Gorizia, del corso di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche della Facoltà di Scienze politiche, nonché della Scuola diretta a fini speciali di Amministrazione e controllo aziendale, le conseguenti modifiche di statuto;

che in base alla Legge 01.12.1986, n. 879, art. 11, IV comma, l'Università potrà istituire altre Scuole dirette a fini speciali, Scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento nella provincia di Gorizia;

tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante a quanto esposto in normativa come essenziale nel dispositivo che segue;

L'UNIVERSITA' ed il CONSORZIO come innanzi rappresentati, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

L'Università come previsto dalla Legge 29.01.1986, n. 26, istituisce:

- 1) Il Corso di Laurea in "Scienze internazionali e diplomatiche";
- 2) la Scuola diretta a fini speciali in "Amministrazione e controllo aziendale";

ed inoltre le Scuole dirette a fini speciali:

- "Per operatori economici nel settore turistico";

- "Per tecnici merceologici della gestione del sistema alimentare";

tutte con sede distaccata in Gorizia.

ART. 2

Ogni istituzione universitaria funzionerà in conformità alle norme vigenti:

- T. U. delle leggi sull'istruzione superiore approvate con R.D. 31.08.1933 n. 1592;
- D.P.R. 11.07.1980 n. 382;
- D.P.R. 04.03.1982 n. 371;
- D.P.R. 10.03.1982 n. 162.

ART. 3

L'Università provvederà alla parte scientifica e didattica con il proprio personale docente e/o a mezzo contratti di diritto privato ai sensi del D.P.R. 382/80 e D.P.R. 162/82;

ART. 4

Ai servizi amministrativi, tecnici, ausiliari e di biblioteca provvederà in via primaria il Consorzio nella misura necessaria, anche mediante l'assegnazione di personale che il Consorzio reperirà per comando.

Per garantire quanto previsto dall'art. 2, l'Università provvederà al coordinamento e all'uniformità di indirizzo dei vari servizi con il proprio personale riconoscendo il ruolo contrattuale delle OO.SS. in merito

alla organizzazione del lavoro.

ART. 5

Il Consorzio si adopererà affinché sia garantita la più ampia collaborazione tra le strutture universitarie e gli Enti locali, territoriali, culturali ed imprenditoriali di Gorizia e della Regione.

Il Consorzio si impegna, sentiti gli Organi Accademici dell'Università, a potenziare in via autonoma o derivata le strutture dell'Università di Trieste che trovano collocazione nella provincia di Gorizia e ciò attraverso gestione, richiesta e ottenimento di finanziamenti da parte di Enti regionali, nazionali, internazionali e sovranazionali e creazione con essa di strutture di alto valore scientifico.

ART. 6

Saranno a carico del Consorzio per la parte non finanziata specificatamente dal Ministero della Pubblica Istruzione o autonomamente dall'Università, sentiti gli Organi Accademici dell'Università:

- 1) le attrezzature didattiche e scientifiche;
- 2) l'arredamento di aule, uffici, laboratori, biblioteche e copisteria;
- 3) le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, pulizie, sorveglianza, riscaldamento, illuminazione, telefono, assicurazione e tasse comunali;



- 4) il materiale di consumo;
- 5) il materiale librario.

ART. 7

Sarà compito del Consorzio provvedere o concorrere sentiti gli Organi Accademici, nei limiti della disponibilità:

- 1) alle spese per i Congressi e Conferenze ivi compresi i rimborsi ed i contributi ai congressisti ed ai conferenzieri;
- 2) alle spese relative all'approntamento e all'aggiornamento del materiale didattico ivi comprese le spese di viaggio per i necessari contatti del personale docente;
- 3) al materiale divulgativo.

ART. 8

L'Università provvederà all'acquisizione del Seminario Minore di Gorizia che sarà la sede delle strutture universitarie a Gorizia.

ART. 9

Il Consorzio provvederà a tutti i necessari lavori di trasformazione e adattamento dell'edificio summenzionato per renderlo adatto alle esigenze avanzate dall'Università e con essa concordate.

ART. 10

In attesa della disponibilità dell'edificio di cui all'art. 9, disponibilità che verrà verificata

immediatamente a cura delle parti, il Consorzio si assume
l'onere di fornire locali convenientemente arredati ed
attrezzati con illuminazione e riscaldamento, idonei al
funzionamento delle strutture universitarie, assumendosi
interamente l'onere della gestione.

ART. 11

La presente Convenzione ha la durata di quattro anni
e si intenderà automaticamente rinnovata qualora non
intervenga disdetta notificata da una delle parti almeno
dodici mesi prima della scadenza; con l'intesa di una
verifica annuale all'inizio di ogni anno accademico.

ART. 12

Al cessare della presente Convenzione, tutto il
materiale didattico e scientifico e quanto altro acquistato
o comunque acquisito con i mezzi messi a disposizione dal
Consorzio per il funzionamento delle strutture, rimarrà di
proprietà del Consorzio.

ART. 13

La presente Convenzione entra in vigore con la firma
dei sottoscrittori, ed ottenute le autorizzazioni ed
approvazioni di legge.

Eventuali modifiche alla presente Convenzione
dovranno essere concordate dalle parti contraenti.

*Invece la lettura degli allegati in espresse dispense delle
parti. Richiesto il Ufficio Riforme ho ricevuto quest'atto ed ho dello stesso*

dato lettura alla presenza dei testimoni alle parti che, appresandole,
fornendole e sottoscrivendo con i testimoni e con me Ufficiale
te in calce e a margine del primo foglio; consta di due fogli
tiloscritti, in parte da persone di mia fiducia ed in parte
me Ufficiale Rogante, per sette pagine intere e sin qui dettate
tore, escluse le firme, completati a mano.

Polo [Signature]

U. [Signature]

Francesca [Signature] - teste

[Signature] - teste

Luciano [Signature]

